

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto	“Approvazione - “Presenza d’atto riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a). D.Lgvo n. 267/2000. Sentenza n. 218/2011, Giudice di Pace di Canicatti – Controversia: Milazzo Luigi e Milazzo Alessio c/Comune di Canicatti e nei confronti della Girgenti Acque S.p.A. (R.G. n. 280/2010)”.
----------------	---

L'anno duemilaDODICI addì VENTIDUE del mese di MARZO nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, *in seduta pubblica – in sessione ordinaria* – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Prof. Domenico LICATA – Presidente – assume la presidenza del Consiglio comunale. Partecipa alla seduta il Segretario generale dr Domenico TUTTOLOMONDO.

In prosieguo di seduta al momento della trattazione del punto in oggetto, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Comparato Alessio	X	
Muratore Calogero	X		Giardina Giovanni	X	
Asti Gioachino	X		Parla Rita	X	
Licata Domenico	X		Sardone Antonino	X	
Sacheli Agata	X		Lo Giudice Stefano	X	
Migliorini Antonio		X	Saieva Diega	X	
Trupia Ivan	X		Villareale Salvatore	X	
Nicosia Salvatore	X		Rossano Alessandro	X	
Tiranno Antonio	X		Cani Gioachino	X	
Daniele Diego	X		Canicatti Giuseppe	X	
Giardina Gioachino	X		Baldo Marocco Raimondo	X	
Milioti Giuseppe	X		Bordonaro Giuseppa	X	
Maira Antonio	X		Nocilla Gioachino	X	
Frangiamone Salvatore	X		Seminatore Manuela		X
La Valle Salvatore	X		Cacciato Antonio	X	

PRESENTI Nro 28

ASSENTI Nro 02

Il Presidente invita il consiglio a trattare il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

“Approvazione - “Presenza d’atto riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgvo n. 267/2000. Sentenza n. 218/2011, Giudice di Pace di Canicattì – Controversia: Milazzo Luigi e Milazzo Alessio c/Comune di Canicattì e nei confronti della Girgenti Acque S.p.A. (R.G. n. 280/2010)”.

Cons. Nicosia - Presidente della I Commissione Consiliare. comunica che si tratta di una presa di atto di un debito fuori bilancio già liquidato dall'ufficio avvocatura – e sulla proposta la commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza.

Avv. Santamaria

Illustra l'argomento comunicando che:

- ≈ la controversia riguarda un caso di insidia stradale di cui è stato richiesto un risarcimento danni materiali ad un'autovettura;
- ≈ l'amministrazione si è costituita in giudizio ed è stata effettuata una chiamata di terzo nei confronti della Girgenti Acque;
- ≈ l'esito del giudizio, ha riconosciuto una corresponsabilità nella verifica del sinistro da parte del conducente dell'autovettura;
- ≈ il Giudice ha condannato il Comune al pagamento delle spese dei danni dell'autovettura pari al 70% dell'importo originariamente richiesto dalla parte attrice, quindi tra danni materiali e spese di lite il comune è stato condannato nella misura del 70% sull'ammontare.

Cons. Comparato

Chiede in che modo la Girgenti Acque entra in questa lite e se questa è stata condannata e se il Comune deve rivalersi su quest'ultima società.

Avv. Santamaria

Precisa che:

- l'incidente è avvenuto in via Pirandello e il conducente del mezzo è andato ad impattare dentro ad una buca colma d'acqua;
- dall'aprile 2008 il servizio è stato consegnato alla Girgenti Acque;
- si era rappresentata la possibilità che la buca fosse l'effetto di uno scavo effettuato dalla Girgenti Acque, non perfettamente ripristinato;
- in corso di causa è stato dimostrato che lo scavo non riguardava la Girgenti Acque, per cui la società non è stata condannata;
- la condanna riguarda solo il comune nella misura del 70%, per il pagamento dei danni materiali subiti dall'autovettura, il restante 30%, per ragioni di corresponsabilità il Giudice ha ritenuto riconoscere la colpa alla parte attrice.

Cons. Di Benedetto

Rileva che si tratta di un debito fuori bilancio tipico dell'art 194 - lettera a) – essendo in presenza di sentenza esecutiva, che riguarda un incidente in cui l'avvocatura comunale in un primo momento aveva chiesto la responsabilità della Girgenti Acque che nel corso di giudizio, ha respinto ogni addebito, e nella fattispecie, a suo dire, la difesa dell'avvocatura non sia stata brillante. Inoltre, prosegue Di Benedetto, il debito presenta più di una discrepanza ed in proposito accenna alla discordanza di date e sul fatto che l'avvocatura non si sia attenuta alle disposizioni regolamentari, circo il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Quindi, in relazione a quest'ultimo assunto, pone un quesito al segretario sul fatto che il debito fuori bilancio, mai arrivato in Consiglio Comunale, sia stato

C.C. 28/03/2012
ALL. "A"



COMUNE DI CANICATTI'
(Provincia di Agrigento)
AVVOCATURA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Presa d'atto riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs. N. 267/00. Sentenza n. 218/2011 Giudice di Pace di Canicattì – Controversia Milazzo Luigi e Milazzo Alessio c/ Comune di Canicattì e nei confronti della Girgenti Acque spa (R.G. n. 280/2009)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione:

- Premesso che con atto di citazione notificato in data 31/03/2009, assunto al Prot. n. 16289, i Sigg.^{ri} Milazzo Luigi e Milazzo Alessio convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace, il Comune di Canicattì al fine di ottenere risarcimento dei danni materiali subiti a causa di un incidente stradale occorso in data 27/12/2008, quando l'autovettura Golf tg. CA 454 YV di proprietà di Milazzo Luigi e condotta da Milazzo Alessio, percorrendo la Via Pirandello, finiva in una buca formatasi nel manto stradale, che si allega sub lett.a);
- Costitutosi in giudizio il Comune di Canicattì, chiedeva di chiamare in causa la Girgenti Acque spa, concessionaria delle attività di gestione del servizio idrico integrato, in quanto all'epoca del sinistro la Via Pirandello era stata interessata da lavori di scavo per la riparazione della condotta idrica, e di essere manlevato da essa società, in quanto unica ed esclusiva responsabile dell'evento dannoso; veniva, inoltre, richiesto, in subordine, la corresponsabilità del conducente del veicolo attoreo nella determinazione del danno;
- si costituiva in giudizio la terza chiamata Girgenti Acque spa che ha negato ogni addebito di responsabilità poiché i lavori che hanno interessato la Via Pirandello sono stati realizzati successivamente al verificarsi dell'incidente;
- Osservato che detto giudizio si è concluso con la sentenza n. 218/2011, del Giudice di Pace di Canicattì, notificata in data 07/10/2011, in duplice copia, di cui una notifica richiesta dall'Avv. Maria Teresa Meli, che rappresenta e difende gli attori per procura a margine dell'atto di citazione, nell'interesse di se stessa, assunta al prot. n. 52105, una notifica richiesta nell'interesse dei Sigg.^{ri} Milazzo, assunta al prot. n. 52103, allegate alla presente sub lett. b) - c) per costituirne parte integrante e sostanziale, la quale ha ritenuto sussistere un concorso di colpa del conducente ai fini di cui all'art. 1227 comma 1 c.c., di conseguenza:
 1. ha dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di Milazzo Alessio;
 2. in parziale accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato, altresì, che la responsabilità dell'incidente dedotto in giudizio deve essere ripartito nella misura del 70% a carico del Comune di Canicattì e del restante 30% a carico del conducente del veicolo;
 3. ha condannato il Comune di Canicattì a pagare a Milazzo Luigi la somma di € 874,56 (pari ad 70% dell'intero danno) oltre interessi legali dalla data del fatto fino al soddisfo;
 4. vista la soccombenza reciproca, ha compensato per il 30% delle spese del giudizio, ponendo il rimanente parte a carico del Comune di Canicattì che dovrà liquidare all'attore la somma di € 584,00 di cui € 224,00 per onorari, € 80,00 per spese oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi

ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Maria Teresa Meli dichiaratasi antistataria, nonché il 70% delle spese di CTU;

5. ha, infine, compensato integralmente le spese di giudizio nei confronti della Girgenti Acque spa;

- Considerato che questo Ufficio Avvocatura Comunale con nota del 09/11/2011, prot. n. 57147, trasmessa al Sindaco, al Segretario Generale, nonché p.c. al Dirigente III Direzione, ha espresso parere sulla eventuale proponibilità di atto di appello, rappresentando che “... *non sussistono gli estremi per la proponibilità di atto di appello avverso le statuizioni dell'Autorità giudicante adita...non sussistono nella presente fattispecie elementi in fatto e in diritto che possano condurre ad una diversa gradazione della colpa in senso più favorevole all'Ente*”, con la quale sia il Sindaco che il Segretario concordano con il suesposto parere, che si allega sub lett. d)

- Dato atto che l'Avv. Maria Teresa Meli, che rappresenta e difende i Sigg.^{ri} Milazzo per mandato a margine dell'atto di citazione, ha trasmesso in data 05/10/2011 una nota, assunta al Prot. n. 51723, con la quale comunica i conteggi relativi alle somme liquidate dal Giudice nella sentenza di cui sopra, nella quale si evidenzia il riferimento ad alcune voci non dovute, mentre con successiva nota del 10/10/2011, prot. n. 52222, il legale trasmette copia del verbale di inizio delle operazioni di perizia, datato 18/11/2010, dal quale risulta la consegna al nominato CTU, Geom. G. Salerno, della somma di € 280,00, importo deliberato dal Giudice, Avv. Vincenzo Natale Scaglione, con decreto di liquidazione del 18/11/2010, nonché fattura n. 09 del 07/10/2011 relativa alle proprie spettanze per un importo di € 754,23, che si allegano sub lett. e) – f);

- Dato atto, altresì, che il legale di cui sopra ha trasmesso in data 26/10/2011 un'ulteriore nota assunta al prot. n. 55070, con la quale vengono corretti gli importi dovuti al Sig. Milazzo Luigi per un totale di € 1.109,60, comprensiva di interessi legali dalla data del fatto e del 70% delle spese di CTU, nonché fattura n. 09/2011, pervenuta a questo Ufficio Avvocatura in data 18/01/2012, assunta al prot. n. 2809, che si allegano sub lett. g) - h);

- Rilevato che, per quanto sopra, si tratta di debito fuori bilancio la cui legittimità è riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000, applicabile, nell'ordinamento della Regione Siciliana, per effetto del rinvio “dinamico” contenuto all'art. 55 della L. n. 142/1990, siccome richiamato con l'art. 1 della L.R. n. 48 /1991;

- Vista la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva n. 2/2005/Cons.del 23/02/2005, con la quale il Giudice contabile, nella considerazione che per i debiti derivanti da sentenze esecutive il riconoscimento previsto dall'art. 194, comma 1 del TUEL da parte del Consiglio Comunale svolge una funzione ricognitiva, di presa d'atto, “...*ben potendo gli organi amministrativi, accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al pagamento anche prima della Deliberazione Consiliare di riconoscimento...*”;

- Considerato che con nota prot. n. 14375 del 18/03/2009 il Segretario/Direttore Generale ha precisato che “*procedere al relativo pagamento prima della Deliberazione Consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva è coerente con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico*”, emanando precise istruzioni per la redazione delle proposte di provvedimenti consiliari di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio successivamente all'emanazione di provvedimenti di liquidazione;

- Ritenuto necessario ed inderogabile, al fine di evitare aggravii di spesa e danni patrimoniali all'Ente, derivanti da possibili azioni esecutive da parte del creditore nelle more del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, si è proceduto con Determinazione dell'Avvocatura Comunale n. 51/2012 ad impegnare la somma disposta con la summenzionata sentenza esecutiva per un importo complessivo di € 1.863,63, (Imp. N. 44/2012) liquidato con Atto di liquidazione dell'Avvocatura Comunale n. 04 del 23/01/2012;

- Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, su proposta di deliberazione al C.C. per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 267/2000, trasmessa con nota prot. n. 58791 del 16/11/2011, parere pervenuto dopo l'avvenuta liquidazione di quanto stabilito dal Giudice nel dispositivo della sentenza di che trattasi, allegato in copia alla presente Deliberazione sub. Lett. h), per costituirne parte integrante e sostanziale;

- Accertata la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

- Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 12348 del 10/04/06 avente ad oggetto "Comunicazione alla Corte dei Conti", la quale stabilisce: "*Alla trasmissione delle deliberazioni provvede, a mezzo lettera Raccomandata A/R, il Dirigente AA.GG. all'atto della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio*";

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

DI PRENDERE ATTO E RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 267/00, per i motivi in premessa esplicitati, la legittimità del debito fuori bilancio concernente "la sentenza n. 218/2011 emessa dal Giudice di Pace di Canicattì nella controversia Milazzo Luigi e Milazzo Alessio contro Comune di Canicattì e nei confronti della Girgenti Acque spa (R.G. n. 280/09)" per complessivi € 1.863,83 importo impegnato con Determinazione dell'Avvocatura Comunale n. 51/2012 (**Imp. N. 44/2012**) e liquidato con Atto di Liquidazione n. 04/2012, con imputazione al Cap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" titolo I - funzione I^a - serv.8 - int. 8, del bilancio comunale;

DI TRASMETTERE, ai sensi della circolare del Direttore Generale di cui in premessa, il present provvedimento alla procura regionale della Corte dei Conti (art. 23 L. n. 289/02).

6 FEB. 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.^{ssa} Maria Cigna

I Dirigenti, visto l'art. 49 del D.L.vo 267/2000, recepito dall'art.12 della L.R. n. 30/2000, esprimono parere favorevole ognuno per la propria competenza

In ordine alla regolarità tecnica

5 MAR. 2012

Il Segretario Generale

Dott. Domenico Tuttolomondo

In ordine alla regolarità contabile

5-3-2012

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

Dott.^{ssa} Carmela Meli

liquidato dall'avvocatura rimarcando una discordanza di date nell'iter seguito per la presentazione della proposta in discussione, e operando in questo modo denota una violazione regolamentare.

Pertanto, ritiene che gli atti debbano essere più chiari possibili e debbano seguire le leggi e i regolamenti, stigmatizzando anche il comportamento del Collegio dei Revisori dei Conti che ha espresso parere dopo quattro mesi. Alla luce di tutto ciò chiede spiegazioni in merito e la sospensione del punto.

Cons. Giardina Giovanni

Dichiara di comprendere l'intervento del cons. Di Benedetto e fa proprie la dichiarazione nella parte che riguarda la violazione del regolamento e pertanto ritiene che dovessero rispettarsi i tempi, tranne che non ci sono stati fatti intervenuti che avrebbero potuto aggravare di spese il procedimento e poter subire un ulteriore aggravio.

Non condivide la critica mossa nei confronti dei Revisori dei conti e ritiene che se il collegio ha avuto bisogno di quattro mesi evidentemente avrà avuto delle buone ragioni. Inoltre, ritiene che l'argomento possa essere ritirato e riproposto in consiglio affinché questi sia posto nelle condizioni di deliberare nella piena conoscenza degli atti. Perciò invita l'Amministrazione e gli avvocati a valutare e rivedere la proposta per mettere il consiglio di poter deliberare in maniera serena.

Ass. Rizzo

Considerato che i consiglieri hanno rilevato la necessità di fare chiarezza, annuncia propone il ritiro della proposta di deliberazione, posto che ciò non arreca danni all'ente in quanto il debito è pagato.

Cons. Di Benedetto

Prende atto della proposta dell'assessore e rileva che in maniera poco opportuna l'avvocatura ha già provveduto a liquidare la somma. Quindi fa richiesta di una relazione dettagliata all'avvocatura per capire i motivi che hanno portato alla violazione del regolamento approvato dal precedente Consiglio Comunale. Inoltre, si riserva eventuali controrepliche per sanzionare chi ha proceduto in tal senso, precisando che gli atti devono arrivare in consiglio ammanniti per bene e in ciò fa appello al Segretario di effettuare il dovuto controllo.

Segretario generale

In merito alla proposta di deliberazione ritiene che si stia esagerando un poco, ma tenuto conto che si tratta di divergenze che riguarda la proposta di deliberazione e non essendo presente chi ha redatto l'atto, seduta stante non può entrare nel merito ai dati e quindi si riserva di dare il relativo parere.




Il Presidente dopo avere invitato a porre più attenzione agli atti presentati in consiglio e considerato che la proposta è stata ritirata, concede la parola al cons. Daniele il quale annuncia che presenterà alla presidenza la proposta di "*Ordine del giorno sullo spostamento della postazione fissa dell'eli-ambulanza presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento*" e ne dà lettura.

=====
Il Presidente a questo punto, non essendoci più punti all'ordine del giorno, scioglie la seduta.

Il Consigliere Anziano
F. Di-Benedetto.

Il Presidente
Prof. Di Licata

Il Segretario Generale
Dr. D. Tuttolomondo.....



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione delle legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 25/04/2012 al 09-05-2012, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE

È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Fto _____

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale
Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario